



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)

ID: 19575383|29/04/2020

|GML

-

A PO Responsabili dei Centri per l'Impiego

Rossella Bugatti

P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi

Marisa Fabietti

P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)

Paolo Carloni

P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)

Oggetto: indicazioni inerenti la sospensione di Tirocini extracurricolari di cui alla DGR n. 1474/2017, a seguito della situazione di emergenza sanitaria correlata al COVID19

Con comunicazione dirigenziale del 12 marzo 2020, vincolante per i Centri per l'Impiego ed estesa, per le vie brevi anche agli Enti privati accreditati per i servizi per il lavoro, si è disposto che i Tirocini extracurricolari, in essere, nella Regione Marche, venissero sospesi d'ufficio allo scopo di ottemperare alle disposizioni ministeriali di contenimento del contagio pandemico e di limitazione degli spostamenti delle persone.

Il periodo di sospensione dei Tirocini si è automaticamente prorogato in raccordo con quanto stabilito dai successivi DPCM emanati.

Le attività di tirocinio e di formazione in azienda possono essere riprese al termine del periodo di vigenza delle misure nazionali di contenimento del contagio e di riapertura delle attività produttive, sempre in raccordo alle disposizioni ministeriali circa i limiti allo spostamento delle persone.

Periodi di sospensione

La gestione della sospensione dei Tirocini in conseguenza della situazione di emergenza da COVID19, trova la sua regolamentazione nella disciplina regionale in materia di Tirocini extracurricolari, di cui alla DGR n. 1474/2017 (e alla relativa modulistica approvata), alla quale si rimanda. Nello specifico l'art. 5 comma 7: *"Il tirocinante ha diritto ad una sospensione , intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari...* Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del Tirocinio, che potrà riprendere, per il periodo residuo, nei limiti della durata totale prevista.

La sospensione dovrà collegarsi alla necessaria Comunicazione Obbligatoria di proroga del Tirocinio (D.Lgs n. 181/2000, art. 4 – bis).

Termine di conclusione

Se il termine previsto originariamente nel progetto formativo individuale per la conclusione del Tirocinio cade nel periodo di sospensione, lo stesso si intende prorogato e la durata prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data in cui il tirocinio potrà riprendere a svolgersi, compatibilmente con le norme sullo spostamento delle persone o dalla fine della CIG in deroga.

Tirocini in modalità Smart Working

Si è fatta salva, inoltre, limitatamente al periodo di sospensione per le aziende ospitanti, la possibilità di documentare al soggetto promotore la prosecuzione del periodo di Tirocinio.

Tale prosecuzione può avvenire SOLO in presenza delle seguenti condizioni:

- che il progetto formativo preveda attività che possono aver luogo possono al di fuori della sede aziendale e nel domicilio del tirocinante (sul modello dello Smartworking),
- che al tirocinante sia garantita un'adeguata assistenza da parte del tutor aziendale,
- che al tirocinante siano garantite attrezzature tecniche e informatiche nonché gli accessi a reti aziendali o gestionali.
- Che la nuova modalità di prosecuzione del tirocinio (ed il conseguente rapporto formativo tra tutor e tirocinante) sia definita e sottoscritta tra le parti
- Che siano previste modalità di monitoraggio dei lavori assegnati al tirocinante, fissando obiettivi definiti e misurabili

In ogni caso, la prosecuzione a distanza durante il periodo di sospensione del tirocinio è autorizzata, previa richiesta del soggetto ospitante, dall'ente o soggetto promotore.

La scrivente struttura regionale rimane disponibile per ulteriori eventuali chiarimenti operativi, che saranno pubblicati tramite FAQ.

Stefano Raia

Dirigente PF Gestione Mercato del lavoro e dei
Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa